

**ORIGINALE****17294 / 2015**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE SALME'	- Presidente -	Ud. 17/03/2015
Dott. ANNAMARIA AMBROSIO	- Consigliere -	PU
Dott. GIACOMO TRAVAGLINO	- Consigliere -	
Dott. LINA RUBINO	- Consigliere -	
Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6973-2012 proposto da:

DG X , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 39-F, presso lo
studio dell'avvocato SILVIO CARLONI, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO
RAVINALE giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -**contro**

AI SPA , ME ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1555/2010 della CORTE D'APPELLO

Oggetto:

RISARCIMENTO

DANNI E

CUCARO CESSANTE

R.G.N. 6973/2012

Cron. 17294

Rep. C.I.

2015

708

di TORINO, depositata il 29/01/2011, R.G.N. 984/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 17/03/2015 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA;

udito l'Avvocato EMANUELE CARLONI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il

rigetto;

CASSAZIONE.NET



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1. Nel gennaio 2008, l'avvocato **GD** convenne in giudizio il signor **EM** e la **AI** S.p.A., compagnia assicuratrice del convenuto, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, cagionato dall'incapacità di svolgere l'attività professionale in termini equivalenti al periodo antecedente il sinistro, oltre che dei danni non patrimoniali. Sostenne l'avvocato **D** di essere stato investito dal **M** mentre stava attraversando sulle strisce pedonali e conseguentemente di aver subito gravi lesioni. L'avvocato **D** diede, anche, atto di aver ricevuto dalla compagnia di assicurazione, a seguito della visita medico-legale da parte di un fiduciario della stessa, versamenti per complessivi euro 60.000, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute fino a quel momento.

Si difesero i convenuti chiedendo il mutamento del rito ai sensi della legge 102/2006, nel merito il rigetto delle domande.

Il Tribunale di Torino con sentenza del 26 maggio 2009, in considerazione dell'esclusiva responsabilità del **M**, condannò i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del **D** della somma di euro 102.735,00 dedotto quanto già percepito, oltre interessi e rivalutazione.

2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 29 gennaio 2011 che ha disposto che gli interessi legali debbano essere a decorrere dal 18 dicembre 2006 e fino al 26 maggio 2009, sulla somma capitale stabilita nella sentenza appellata di euro 96.190,92 annualmente rivalutata.

3. Avverso tale decisione, **D** propone ricorso in Cassazione sulla base di un motivo.

3.1. Al S.p.A. e ME non svolgono attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo ed unico motivo, il ricorrente deduce la "omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c. laddove la Corte di Appello, nel liquidare il lucro cessante, non ha tenuto conto dei redditi dell'associazione professionale 'D', LA' pur in presenza dei modelli 5 e delle dichiarazioni dei redditi per gli anni fiscali 2007, 2006, 2005 e 2004, nonché violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, degli articoli 2043, 2056, 1223, 1226 e 2697 c.c. e artt. 115, 116 primo comma c.p.c. in riferimento all'articolo 360 N3 c.p.c.".

Lamenta il ricorrente che la sentenza ha riconosciuto il lucro cessante determinandolo sulla base dei redditi professionali derivanti dalla attività svolta come singolo professionista senza considerare quelli derivanti dall'attività svolta in forma associata.

5. Il motivo è fondato.

In tema di risarcimento del danno da lucro cessante conseguente ad un sinistro stradale, le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 39 del 1977. Nel caso di specie la sentenza impugnata per effettuare detto calcolo non ha considerato tutti i redditi del D. Infatti il lucro cessante riconosciuto al ricorrente è stato determinato sulla base dei soli redditi professionali derivanti dalla attività svolta come singolo professionista senza considerare quelli derivanti dall'attività svolta in forma associata che ugualmente rientrano tra i redditi cui fare riferimento.

6. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il motivo del ricorso, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 17 marzo 2015.

Il consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 31 AGO 2015

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA